MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL

Art. 70

Soppressione di fondi speciali di previdenza INA

A decorrere dal 30 giugno 1999 i fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall'Istituto nazionale assicurazioni spa (INA spa), per effetto di contratti collettivi nazionali di lavoro, sono soppressi. Dalla stessa data cessa l'obbligo della contribuzione e le disponibilita' economiche esistenti presso i fondi soppressi sono trasferite al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in apposita evidenza contabile. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sono determinati le modalita' ed i criteri per l'attuazione del presente articolo e in particolare per la regolamentazione delle posizioni maturate. (9a)

Versione in vigore dal 15 dicembre 2004, tuttora in vigore · versione 11

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL
Estremi	Legge 17 maggio 1999, n. 144
Capo	II — Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1999

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(9a) Il Decreto 28 settembre 2004, n. 285 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "1. Per fondi speciali di previdenza soppressi ai sensi dell'articolo 70 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si intendono i seguenti: a) Fondo di previdenza per gli impiegati dell'industria; b) Fondo di previdenza per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali; c) Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati; d) Fondo di accantonamento dell'indennita' di licenziamento per i dipendenti da studi professionali; e) Fondo di accantonamento dell'indennita' di licenziamento per i dipendenti da farmacie; f) Fondo di accantonamento dell'indennita' di licenziamento per i farmacisti collaboratori."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-in-materia-di-investimenti-delega-al-governo-per-il-riordino/art-70-soppressione-di-fondi-speciali-di-previdenza-ina

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it